

Comune di Riccione

Provincia di Rimini



SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

RUE

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

PARTE SECONDA

ALLEGATO G

Regolamento di occupazione del suolo pubblico

Il Sindaco	DANIELE IMOLA
L'Assessore all'Urbanistica	LORETTA VILLA
Il Segretario Generale	FRANCESCO SARACINO
Il Dirigente	GUGLIELMO ZAFFAGNINI

TESTO COORDINATO CON LA VARIANTE
APPROVATA IL 07/04/2014

OTTOBRE 2008

UFFICIO DI PIANO

ADOZIONE:
Delibera di Consiglio Comunale
n° 6 del 20/02/2008.

APPROVAZIONE:
Delibera di Consiglio Comunale
n° 57 del 11/08/2008

STESURA COORDINATA (vedi comma 4 art. 33 L.R. 20/2000) A SEGUITO DEI SEGUENTI ATTI DI:

- MODIFICA DEL RUE (artt. 33 e 34 della L.R. 20/2000);
- RETTIFICA E DI ADEGUAMENTO CARTOGRAFICI;
- AGGIORNAMENTO CARTA CATASTALE DI BASE (cfr art. 1.1.10 Norme di Attuazione del RUE).

Numero d'ordine	TITOLO	Adozione	Approvazione	Entrata in vigore
		Atto e data	Atto e data	Data
1	Approvazione del piano triennale 2009/2011 delle valorizzazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare – art. 58 D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 06/08/2008 n° 133	-----	Del. di C.C. n° 12 del 26/03/2009	26/03/2009
	Modifica Atto C.C. n° 12 del 26/03/2009 ad oggetto: Piano triennale 2009/2011 delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari secondo quanto previsto dall'art. 58 D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella L. 133/2008		Del. di C.C. n° 64 del 24/09/2009	
	Alienazione immobile sito in Riccione, Via Molari n° 5 (ex Scuola media Manfroni) – Approvazione della trattativa negoziata con la Ditta ARALE SRL di Santarcangelo. La deliberazione in oggetto, in relazione alle varianti urbanistiche integra le precedenti deliberazioni di C.C. n° 12 del 26/03/2009 e n° 64 del 24/09/2009.		Del. di C.C. n° 90 del 10/12/2009	10/12/2009
2	PRIMA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N° 57 DEL 11/08/2008	Del. di C.C. n° 67 del 24/09/2009	Del. di C.C. n° 45 del 10/08/2010	29/09/2010
3	VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N° 57 DEL 11/08/2008 denominata: "Area in Viale Monte Rosa ed area compresa tra i Viali Rubicone, Ticino e Reno"	Delibera di C.C. n° 55 del 29/09/2011	Delibera di C.C. n° 4 del 16/02/2012	29/02/2012
4	VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO (RUE) AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS DELLA L.R. N. 20/2000 E S. M. E I.: denominata: "Variante specifica 2013"	Delibera di C.C. n° 37 del 04/07/2013	Delibera di C.C. n° 21 del 07/04/2014	-----

UFFICIO DI PIANO:

Ing. Guglielmo Zaffagnini
Avv. Enzo Castellani
Arch. Daniele Mazza
Dott. Maria Grazia Giannetti
Geom. Saul Matteo Saponi
Geom. Tentoni Delmo

COLLABORAZIONI:

RESTITUZIONE GRAFICA E RICERCA DATI

Geom. Sara Innocenti
Arch. Massimo Manenti

COLLABORAZIONI ESTERNE

AREA SUD E VINCOLI ARTISTICI E STORICI:

Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Architettura
Dipartimento di Progettazione dell'Architettura
Prof. Loris Macci

GEOLOGO:

Dott. Vannoni Fabio (GEOPROGET – Riccione)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE:

Arch. Rudi Fallaci (TECNICOOP s.c.r.l. – Bologna)

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

Approvato con atto di C.C. n. 89 del 21/04/1994 e s. m. e i.

INDICE

Capo I

OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 1 - Occupazioni di suolo e spazio pubblico
- Art. 2 - Modalità per le autorizzazioni e concessioni di occupazione
- Art. 3 - Occupazioni d'urgenza
- Art. 4 - Domanda di occupazione
- Art. 5 - Pronuncia sulla domanda
- Art. 6 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione – suo contenuto -
- Art. 7 - Durata dell'occupazione
- Art. 8 - Esposizione di merce
- Art. 9 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici
- Art. 10 - Esecuzioni di lavori ed opere
- Art. 11 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
- Art. 12 - Autorizzazioni ai lavori
- Art. 13 - Occupazione con ponteggi, steccati, pali etc.
- Art. 14 - Occupazioni con tende, insegne e arredi similari
- Art. 15 - Affissioni
- Art. 16 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio
- Art. 17 - Obblighi del concessionario
- Art. 18 - Decadenza della concessione o dell'autorizzazione
- Art. 19 - Revoca o sospensione della concessione o dell'autorizzazione
- Art. 20 - Rinnovo
- Art. 21 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazione abusive

Capo II

TASSA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 22 - Tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 23 - Tassa per le occupazioni temporanee – sua gradazione in rapporto alla durata
- Art. 24 - Riduzione della tassa
- Art. 25 - Estensione della tassa
- Art. 26 - Modalità di riscossione della tassa
- Art. 27 - Controlli sulle occupazioni temporanee di suolo pubblico
- Art. 28 - Sanzioni
- Art. 29 - Norme finali
- Art. 30 - Disposizioni transitorie
- Art. 31 - Entrata in vigore

Comune di Riccione

Provincia di Rimini

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

CAPO I

Art. 1

(Occupazioni di suolo e spazio pubblico)

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Riccione si osservano le norme del presente Regolamento nonché di quelli vigenti attinenti alla esecuzione di lavori ed installazioni su suolo pubblico.

Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e termini di legge, quali le strade, le piazze, i corsi, i pubblici mercati, i portici, i parchi, i giardini, nonché le strade Vicinali ecc.

Sono altresì ricomprese, ai fini dell'applicabilità della tassa, le occupazioni di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del Comune, così come definito dal vigente Codice della Strada e delimitato con deliberazione della Giunta Comunale n. 707 dell' 11/06/1993.

Art. 2

(Modalità per le autorizzazioni e concessioni di occupazione)

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

La concessione o autorizzazione si intende accordata per le occupazioni occasionali di cui all'art. 25, a seguito di richiesta scritta alla Polizia Municipale da presentarsi almeno dieci giorni prima dell'occupazione, per la verifica del rispetto del Codice della strada e per le prescrizioni del caso.

Ogni richiesta dovrà essere corredata dal visto degli Uffici Comunali competenti in relazione al tipo di occupazione.

Per le occupazioni di pronto intervento ed urgenze atte a scongiurare pericoli, si deve dare immediata comunicazione alla Polizia Municipale nei modi di cui al successivo art. 3.

L'autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta della firme.

Le concessioni o autorizzazioni d' occupazione sono subordinate all'osservanza della normativa vigente e alle ordinanze emesse in materia dal Sindaco. Le stesse sono sempre revocabili ai sensi del successivo art. 19.

Art. 3 (Occupazioni d'urgenza)

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di avere conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che verrà rilasciato a senatoria.

La richiesta dovrà essere redatta in conformità a quanto previsto dal successivo art. 4.

Oltre alla presentazione della domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione in senatoria, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione alla Polizia Municipale via fax o con telegramma.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal Codice della Strada e suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

Art. 4 (Domanda di occupazione)

1- Chiunque intende occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune redatta in carta legale.

In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento, è quello risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

2- La domanda deve contenere, salvo altre disposizioni di leggi specifiche:

- a) L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente.
- b) L'ubicazione esatta del tratto di area che si chiede di occupare, a mezzo di planimetrie di scala adeguata con le misure della superficie da occupare, della strada, di altre aree pubbliche e di eventuali manufatti di riferimento ed eventuali fotografie del sito.
- c) L'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione delle opere che si intendono eseguire, le modalità d'uso.
- d) L'impegno a sostenere eventuali spese di sopralluogo e di costituire adeguato deposito cauzionale anche con fideiussione

3- Nei casi di occupazione con manufatti, la domanda deve essere corredata anche dalla relativa documentazione tecnica e amministrativa; comunque il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti a dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda

Art. 5
(Pronuncia sulla domanda)

Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio Comunale.

All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della legge 241/1990, viene reso noto l'avvio del procedimento, l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche e fino all'entrata in vigore del Regolamento sul procedimento, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione o l'autorizzazione di occupazione, l'Autorità competente provvede entro i termini stabiliti dalle disposizioni legislative che disciplinano il procedimento amministrativo di cui alla legge 7.8.1990, n. 241.

In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

Art. 6
(Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione)
- suo contenuto -

L'autorità competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.

In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, l'entità della tassa calcolata con la tariffa vigente, nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione o l'autorizzazione.

Ogni atto di concessione o di autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni.

La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

- a) a termine, per la durata massima di anni 29, salvo diverse disposizioni specifiche di legge.
- b) Senza pregiudizio dei diritti di terzi.
- c) Con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi.
- d) Con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o dell'autorizzazione.

Al termine della concessione o dell'autorizzazione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in ripristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

Il concessionario, al termine dell'occupazione, per ottenere lo svincolo della garanzia prestata con cauzione, dovrà avere eseguito i necessari lavori.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade e pertinenze ai sensi del vigente Codice della strada, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed

attuazione, e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 7
(Durata dell'occupazione)

Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno effettuata a seguito del rilascio di autorizzazione.

Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, però da tassare con tariffa ordinaria temporanea, maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

Art. 8
(Esposizione di merce)

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazioni di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta alla relativa concessione comunale se trattasi di occupazione annuale, autorizzazione se trattasi di occupazione temporanea.

Art. 9
(Mestieri girovaghi e mestieri artistici)

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo etc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune, sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

Coloro che esercitano il commercio ambulante su aree pubbliche, in forma itinerante, devono richiedere il permesso di occupazione del suolo pubblico ove sostano per svolgere la loro attività. Tali autorizzazioni ad occupare suolo pubblico sono soggette alla tassa occupazione spazi e aree pubbliche.

Sono escluse dalla tassazione le eventuali soste effettuate dall'ambulante lungo il percorso.

Il permesso è richiesto anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Art. 10
(Esecuzione di lavori e di opere)

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico mediante scavi e con materiale di risulta, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Art. 11
(Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico)

Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi etc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'autorizzazione comunale.

Gli Uffici competenti dettano le prescrizioni relative alla posa delle linee e condutture, nonché il tracciato da seguire, le quote e l'altezza dei fili dal suolo.

Art.12
(Autorizzazione ai lavori)

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 13
(Occupazione con ponteggi, steccati, pali, etc.)

Le occupazioni con ponteggi, steccati, pali di sostegno, scale aeree, etc., sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento, salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzioni o di allestimento di durata non superiore a 24 ore previste all'art. 25, lett. d) del presente Regolamento.

Art. 14
(Occupazioni con tende, insegne e arredi similari)

Per collocare tende, insegne ed arredi similari è richiesta l'autorizzazione comunale. Le autorizzazioni e le concessioni relative vengono rilasciate in conformità allo speciale Regolamento che disciplina la materia; le autorizzazioni verranno rilasciate dall'Ufficio Comando Vigili Urbani di Polizia Municipale.

Art. 15
(Affissioni)

Sugli steccati, impalcature ponteggi, ed altro il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 16

(Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio)

Nelle strade, sui marciapiedi, nei giardini e, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

Le concessioni e le autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta sorveglianza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, dell'arredo urbano, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico artistico monumentale e, comunque nel rispetto della legge 28.3.1991 n. 112 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 4.6.1993 .

È facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che siano in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

Art. 17

(Obblighi del concessionario)

Le concessioni e le autorizzazioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

È pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

A garanzia, il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Art. 18

(Decadenza della concessione o dell'autorizzazione)

Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

- le reiterate violazioni da parte del concessionario delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge e regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei cinque giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa occupazione di suolo pubblico.

Sono fatti salvi i casi previsti dall'art. 3, comma 9 della legge 112/1991.

Art. 19

(Revoca o sospensione della concessione o dell'autorizzazione)

La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità ma alla sola restituzione della tassa pagata in anticipo.

Il sindaco può sospendere temporaneamente le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 20

(Rinnovo)

I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione o autorizzazione ha l'obbligo di presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo, indicando i motivi per i quali viene chiesta la proroga dell'occupazione e la relativa durata.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere, costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Art. 21

(Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive)

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi.

Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

CAPO II

Art. 22

(Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche)

Le occupazioni di suolo, soprasuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento della tassa secondo le norme di Legge e del presente Regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base alle tariffe giornaliere.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale scopo il territorio comunale è classificato in 4 categorie; secondo l'allegato elenco di classificazione di cui alla deliberazione consiliare del 24/3/1994 n. 62, in base alla quale agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione permanente e temporanea degli spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti quattro categorie:

1°) Viale Verdi – Ferrovia – Viale San Martino – mare.

2°) Viale Verdi – Ferrovia – confine con Rimini/mare.

Viale San Martino (ferrovia) – confine con Misano Adriatico/mare (il resto della zona a mare della Ferrovia)

3°) S.S. n. 16 – confine con Rimini – Ferrovia– confine con Misano Adriatico.

4°) S.S. n. 16 – confine con Rimini – confine con Coriano – confine con Misano Adriatico.

In ogni caso la tassa si applica secondo le tariffe deliberate per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.

Art. 23

(Tassa per le occupazioni temporanee sua gradazione in rapporto alla durata)

Ai fini del disposto dell'art. 45 del D. Lgs 15/11/1993 n. 507 e successive modifiche apportate dal Decreto Legislativo 28/12/1993 n. 566, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento.

DURATA OCCUPAZIONE

Fino a 18 ore

Oltre 18 ore e fino 24 ore

Fino 14 giorni

Dai 15 giorni e oltre

MISURE DI RIFERIMENTO

riduzione del 40%

tariffa giornaliera intera

tariffa intera

riduzione del 50%

Art. 24
(Riduzioni della tassa)

Oltre alle riduzioni previste, in misura fissa dalla legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- a) del 90% accessi, carrabili o pedonali, a raso, per i quali venga rilasciato apposito cartello segnaletico di divieto della sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi;
- b) del 90% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati;
- c) del 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- d) dei 2/3 per le occupazioni permanenti di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo;
- e) del 70% per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti.

In tutti gli altri casi sopra non considerati in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni od aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

Art. 25
(Esenzioni dalla tassa)

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D. Lgs 15.11.1993 n. 507; in particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenza civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto della normativa vigente;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 24 ore;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni, o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- f) sono esenti le occupazioni temporanee di suolo pubblico con materiali di scavo, attrezzature e materiali vari, in occasione dell'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, effettuate da imprese appaltanti in nome e per conto del Comune;
- g) sono esenti le occupazioni di suolo privato, le occupazioni gravate da servitù di pubblico passaggio quando tali occupazioni sono state poste in essere prima della costituzione della servitù.

Art. 26
(Modalità di riscossione della tassa)

La riscossione della tassa avviene nei modi e termini di legge di cui all'art. 50 del richiamato D. Lgs. 507/1993.

Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico, per le quali non è previsto alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa è disposto mediante versamento nelle mani degli agenti riscuotitori a mezzo di appositi bollettari, o mediante versamenti in c/c postale.

Art. 27
(Controlli sulle occupazioni temporanee di suolo pubblico)

Il controllo relativo alla regolarità delle occupazioni temporanee di suolo pubblico è esercitato dagli organi di Polizia Municipale.

Art. 28
(Sanzioni)

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norme degli artt. 106 del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 e successive modifiche.

Art. 29
(Norme finali)

Viene abrogato il "Regolamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche" vigente di cui alla deliberazione consiliare del 25/7/1988 n. 444 e sue successive modificazioni nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme.

Art. 30
(Disposizioni transitorie)

Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 45 del D. Lgs. N. 507/1993, effettuate dai pubblici servizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta per l'anno 1994, è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50%.

Per le occupazioni permanenti di cui all'art. 46 del D. Lgs. N. 507/1993, la tassa dovuta per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10%, con una tassa minima di £. 50.000 .

Art. 31
(Entrata in vigore)

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8.6.1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

Comune di Riccione

Provincia di Rimini

TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

La classificazione stradale agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione permanente e temporanea degli spazi ed aree pubbliche è suddivisa in quattro categorie (delibera C.C. n. 62 del 24/3/1994):

- 1°) Viale Verdi – Ferrovia – Viale San Martino – mare.
(tariffa minima)
- 2°) Viale Verdi – Ferrovia – confine con Rimini/mare.
Viale San Martino (Ferrovia)- confine con Misano Adriatico/mare (il resto della 1a zona a Mare della Ferrovia)
(-20% rispetto alla 1a zona)
- 3°) S.S. n. 16 – confine con Rimini – Ferrovia – confine con Misano Adriatico.
(-25% rispetto alla 1a zona)
- 4°) S.S. n. 16 – confine con Rimini – confine con Coriano – confine con Misano Adriatico.
(-30% rispetto alla 1a zona)

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico.

Per ogni metro quadro e per anno:

Categoria prima.....	MINIMA.....	£. 54.000
Categoria seconda.....	-20%.....	£. 43.200
Categoria terza.....	-25%.....	£. 40.500
Categoria quarta.....	-30%.....	£. 37.800

B) Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico.

Per ogni metro quadro e per anno:

Categoria prima.....	1/3.....	£. 18.000
Categoria seconda.....	1/3.....	£. 14.400
Categoria terza.....	1/3.....	£. 13.500

Categoria quarta.....1/3.....£. 12.600

C) Occupazione con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 30%):

Categoria prima.....£. 16.200
Categoria seconda.....£. 12.960
Categoria terza.....£. 12.150
Categoria quarta.....£. 11.140

D) Occupazione con passi carrabili.
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%)

Categoria prima.....£. 27.000
Categoria seconda.....£. 21.600
Categoria terza.....£. 20.250
Categoria quarta.....£. 18.900

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta al 30%.

La tassa può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

E) Accessi carrabili o pedonali (a raso) per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione tariffa ordinaria al 10%) :

Categoria prima.....£. 5.400
Categoria seconda.....£. 4.320
Categoria terza.....£. 4.050
Categoria quarta.....£. 3.780

F) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

Per ogni metro quadro e per anno (riduzione tariffa ordinaria al 10%) :

Categoria prima.....£. 5.400
Categoria seconda.....£. 4.320
Categoria terza.....£. 4.050
Categoria quarta.....£. 3.780

G) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Per ogni metro quadro e per anno:

Categoria prima.....£. 54.000
Categoria seconda.....£. 43.200
Categoria terza.....£. 40.500
Categoria quarta.....£. 37.800

H) Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi. La tassa è dovuta nella misura annua complessiva di £. 50.000 a prescindere dalla consistenza delle occupazioni medesime.

I) Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale dovuta, fino ad un massimo di 5 km lineari, è di £. 100.000.

Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 km, è dovuta una maggiorazione di £ 20.000

K) Occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale, cavi ed impianti in genere di cui all'art. 46 del Decreto Legislativo 507/1993

Categoria prima.....	£. 375.000
Categoria seconda.....	£. 300.000
Categoria terza.....	£. 281.250
Categoria quarta.....	£. 262.500.

L) Occupazione di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato.....	£. 30.000
Zona limitrofa.....	£. 20.000
Sobborghi e zone periferiche.....	£. 15.000

M) Distribuzione di carburanti:

Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiori ai 4mq.

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato.....	£. 84.000
Zona limitrofa.....	£. 54.000
Sobborghi e zone periferiche.....	£. 30.000
Rimanente territorio dove esistono solo case rurali; non ci sono frazionamenti.....	£. 15.000

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di minor capacità, maggiorata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazioni di 1.000 litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri ed alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

N) Occupazioni temporanee di suolo pubblico e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo medesimo.

Tariffa giornaliera per mq. :

Categoria prima.....	£. 4.000
Categoria seconda	£. 3.200
Categoria terza.....	£. 3.000
Categoria quarta.....	£. 2.800

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle quattro categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

a) fino a 18 ore (riduzione del 40%):

Categoria prima.....	£. 2.400
Categoria seconda.....	£. 1.920
Categoria terza.....	£. 1.800
Categoria quarta.....	£. 1.680

b) oltre 18 ore e fino a 24 ore (tariffa intera):

Categoria prima.....	£. 4.000
Categoria seconda.....	£. 3.200
Categoria terza.....	£. 3.000
Categoria quarta.....	£. 2.800

c) oltre 24 ore e fino a 14 giorni (tariffa intera):

le tariffe sono quelle di cui alla lettera b).

d) oltre i 14 giorni (riduzione del 50%)

O) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa di cui alla lettera N) è ridotta del 70%.

Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa è determinata con riferimento alla parte di esse sporgenti dai banchi o dalle aree medesime.

P) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, la tariffa è quella indicata alla lettera N).

Q) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui alle precedenti lettere sono ridotte del 50%.

R) Per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa ordinaria di cui alla lettera N) è ridotta dell'80%.

Le superfici occupate sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

S) Per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 507/1993 la tariffa di cui alla lettera N) è ridotta del 50%.

Le occupazioni di che trattasi, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

T) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa di cui alla lettera N).

U) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera N) sono ridotte del 50%.

V) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera N) è ridotta dell'80%.

Z) Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 507/93.

La tassa è determinata in misura forfettaria come segue:

- a) fino ad un km lineare.....tassa annua
e di durata non superiore.....£. 20.000
a 30 giorni
- b) oltre un km lineare.....tassa annua
e di durata non superiore.....£. 30.000
a 30 giorni (+50%)

Le occupazioni di durata superiore ai trenta giorni di cui alla lettera a) sono soggette al pagamento della tassa nei termini seguenti:

- fino ai 90 gg. (+30%).....tassa annua £. 26.000
- oltre i 90 gg. e fino.....tassa annua £. 30.000
a 180 giorni (+50%)
- di durata superiore.....tassa annua £. 40.000
a 180 giorni (+100%)

Le occupazioni di durata superiore ai trenta giorni di cui alla lettera b) sono soggette al pagamento della tassa nei termini seguenti:

- fino a 90 giorni (+30%).....tassa annua £. 39.000
- fino a 90 giorni e finotassa annua £. 45.000
a 180 giorni (+50%)
- di durata superioretassa annua £. 60.000
a 180 giorni (+100%)

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione della tassa avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Le frazioni inferiori al mq. o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di occupazioni, anche della stessa natura di misura inferiori al mq. o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le superfici eccedenti i 1.000 mq., per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10%.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

La tassa dovuta per l'anno 1994 per le occupazioni temporanee di cui all'art. 45 D. Lgs. n. 507/93, effettuata dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante, è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50%.

Per le occupazioni permanenti di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 507/93, la tassa dovuta per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10%, con una tassa minima di £ 50.000.

La parte che segue è stata scorporata dal RUE con variante adottata con atto di C.C. n. 37 del 4/7/2013 ed approvata con atto di C.C. n. 21 del 7/4/2014, quindi si rimanda alla specifica disciplina di cui agli atti di C.C. n. 77 del 20/07/2006, C.C. n. 30 del 31/05/2012 e C.C. n. 28 del 30/05/2013.

DISCIPLINA SULL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E/O PRIVATO
ALL'ESTERNO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, PUBBLICI ESERCIZI
ED ESERCIZI SIMILARI E DETERMINAZIONE DEI LIMITI E DELLA
MODALITA' DI ESPOSIZIONE DELLA MERCE.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Esercizi Commerciali: limiti
- Art. 3 - Esercizi Commerciali: divieti
- Art. 4 - Esercizi Commerciali. Disposizioni particolari per le zone centrali
- Art. 5 - Pubblici esercizi: limiti e divieti
- Art. 6 - Pubblici esercizi: disposizioni particolari per le zone centrali
- Art. 7 - Esercizi delle attività artigianali: limiti e divieti
- Art. 8 - Esercizi delle attività artigianali: disposizioni particolari per le zone centrali
- Art. 9 - Vigilanza e sanzioni
- Art. 10 - Entrata in vigore ed Abrogazioni